

In via di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Mef sui regimi transitori

DS6901

DS6901

# Global tax, regime semplificato

## Regole applicabili su base volontaria fino al 2028

DI MATTEO RIZZI

**M**inimum global tax, arriva il regime semplificato. Ieri è stato pubblicato sul sito web del Dipartimento delle Finanze ed è in corso di pubblicazione nella GU, il decreto 20 maggio 2024 del viceministro dell'economia e delle finanze Maurizio Leo sui regimi transitori semplificati previsti per i gruppi multinazionali e nazionali soggetti alle regole della global minimum tax. Il decreto, emanato ai sensi del dlgs fiscalità internazionale introduce i regimi transitori semplificati. Questi regimi, opzionali e temporanei fino al 2028, fanno parte delle iniziative Ocse sulla global minimum tax e mirano a ridurre gli oneri amministrativi per multinazionali e amministrazioni fiscali. Attualmente, i regimi semplificati sono descritti nel documento "Safe harbours and penalty relief: Global anti-base erosion rules (pillar two)". Altri chiarimenti si trovano nelle guide amministrative pubblicate il 13 luglio e 15 dicembre 2023. Il regime di semplificazione all'art. 2 permette di considerare pari a zero l'imposizione integrativa in un paese a basso rischio fiscale senza calcolare l'aliquota di imposizione effettiva. Perché un paese sia considerato a basso rischio fiscale, il gruppo deve soddisfare uno dei requisiti specificati nel comma 1, verificabili tramite la rendicontazione paese per paese qualificata. L'articolo 3 stabilisce il primo dei tre requisiti per beneficiare del regime transitorio semplificato. Il

requisito de minimis transitorio assicura che il paese testato non presenti rischi fiscali se il gruppo registra ricavi totali inferiori a 10 mln e un utile ante imposte inferiore a 1 mln nell'esercizio considerato e nel paese testato. Questo requisito è soddisfatto quando entrambe le condizioni sono verificate. Se il gruppo registra una perdita ante imposte, la seconda condizione è automaticamente soddisfatta. L'articolo 4 tratta il secondo requisito per accedere al regime transitorio che si riferisce all'aliquota di imposizione effettiva semplificata. Secondo la definizione, l'aliquota di imposizione effettiva semplificata viene calcolata per ogni esercizio e paese testato rapportando le imposte rilevanti semplificate all'utile ante imposte. Il gruppo può optare per questo regime in un esercizio del periodo rilevante se l'aliquota di imposizione effettiva semplificata nel paese testato è uguale o superiore all'aliquota di imposizione transitoria, che varia a seconda dell'anno. L'articolo 5 regola il terzo requisito, che riguarda il profitto ordinario. Il comma 1 richiede di confrontare la riduzione del reddito da attività economica sostanziale di un paese testato con l'utile o la perdita ante imposte riportati nel CbCR qualificato del gruppo multinazionale. Se lo Sbie è uguale o superiore all'utile o alla perdita ante imposte, si presume che il gruppo non realizzi un profitto in eccesso in quel paese, consentendo l'applicazione della semplificazione transitoria.

— © Riproduzione riservata —

